

Proroga dei termini relativi agli interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dall'eccezionale evento sismico che ha interessato le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto, il 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017

Informiamo la Clientela che l'art. 1 commi 577-579 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (di seguito "**Legge di Bilancio 2026-2028**"), ha disposto la proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 della sospensione delle rate dei mutui/finanziamenti in capo ai soggetti danneggiati dal sisma del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017.

Pertanto, risulta prorogata la sospensione del pagamento delle rate, finora sospese fino 31 dicembre 2025, relativi a finanziamenti delle attività economiche e produttive e ai mutui prima casa, inagibile o distrutta localizzate in una "zona rossa" istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore del D.L. n. 244/2016.

La proroga della sospensione è disposta a favore delle:

- attività economiche e produttive;
- dei soggetti privati, per i soli mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA PROROGA DELLA SOSPENSIONE

Destinatari dell'iniziativa

- Clienti Privati – mutui prima casa di abitazione inagibile o distrutta
- Clienti Imprese – mutui, finanziamenti, leasing

Modalità di applicazione

Per i Clienti già ammessi a fruire, alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026-2028, delle menzionate misure di sospensione, il termine risulta prorogato al 31 dicembre 2026, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dei Clienti beneficiari o l'ipotesi di intervenuta agibilità dell'immobile danneggiato. In predetti casi, il Cliente dovrà far pervenire apposita comunicazione al soggetto finanziatore o prendendo contatti con la Filiale di riferimento entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

I beneficiari dei mutui o dei finanziamenti che non ne abbiano finora beneficiato possono richiedere la sospensione del pagamento delle rate **fino al 31 dicembre 2026**, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, esprimendo la relativa opzione entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

In presenza dei necessari requisiti, i Clienti possono richiedere l'attivazione della sospensione del pagamento delle rate, con effetto dalla rata con decorrenza successiva alla data di richiesta, prendendo contatti con la Filiale di riferimento entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Costi ed effetti della sospensione

- A seguito della sospensione, il piano di ammortamento dei mutui si allunga di un periodo pari a quello di sospensione.
- Si specifica che sul debito residuo del mutuo in essere al momento della sospensione, per la durata della sospensione stessa, maturano interessi calcolati al tasso contrattuale

secondo le modalità previste dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti.

- Nel caso di sospensione del pagamento dell'intera rata, gli interessi saranno rimborsati senza applicazione di ulteriori oneri alla ripresa dell'ammortamento del finanziamento, suddivisi in quote di eguale importo, aggiuntive alle rimanenti rate di ammortamento ovvero per una durata pari alla durata residua del mutuo se inferiore; al termine del periodo di sospensione alla ripresa dell'ammortamento riprenderà anche il rimborso della quota capitale
- Nel caso di sospensione del pagamento della sola quota capitale, durante il periodo di sospensione il cliente sarà tenuto a corrispondere rate di soli interessi alle scadenze originariamente pattuite e al termine del periodo riprenderà a pagare le rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento previsto dal mutuo. In entrambi i casi non sono previsti oneri aggiuntivi (commissioni, spese, ecc.) a carico del cliente.

Esempio

Mutuo erogato il 28/06/2017

Importo mutuo: 100.000,00 Euro

Tasso nominale annuo fisso: 1,30 %

Durata : 10 anni – scadenza 10/06/2027

Numero rate di rimborso: 120

Periodicità : rata mensile

Importo rata comprensiva di interessi e di capitale : 892,94 Euro

Scadenza prima rata sospesa: 10/02/2026

Durata sospensione: 11 mesi

Capitale residuo alla data di decorrenza della sospensione: 14.973,36 Euro

Importo rata periodo di sospensione: 19,72 Euro

Importo rata post sospensione (scadenza 10/01/2027) 892,94 Euro

Scadenza finale mutuo: 10/05/2028

Per maggiori informazioni rivolgersi alle Filiali presenti sul territorio.